

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. omissis/2008 r.g.a.c. dell'ex Tribunale di Rossano, vertente tra

EREDI DEL CORRENTISTA

- attori -

CONTRO

BANCA (oggi Banca omissis)

- convenuta -

NONCHÉ

DIRETTORE DI FILIALE

- convenuto -

Oggetto: rapporti bancari.

All'udienza del 25.6.15, la causa era trattenuta in decisione, sulle conclusioni ivi precisate dalle parti, che devono intendersi qui integralmente trascritte.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. I sigg.ri omissis e la sig.ra omissis, i primi due anche in proprio e tutti quali eredi del CORRENTISTA (deceduto il 24.5.05), in quanto, rispettivamente, figli e coniuge del defunto, hanno convenuto in giudizio la BANCA, oggi BANCA omissis, in persona del l.r.p.t., nonché il DIRETTORE DI FILIALE, esponendo che: il loro dante causa ha intrattenuto con la società convenuta, presso la sua filiale di Rossano (CS), diversi conti correnti e conti depositi, traendo da questi la provvista per investimenti sul mercato mobiliare, attuati su consiglio dell'istituto di credito; in particolare, a partire dall'aprile del 1999, il direttore della filiale fu il sig. omissis, con il quale il *de cuius* instaurò un rapporto non solo commerciale, ma amicale, improntato a particolare fiducia; in tale contesto maturarono gli investimenti da lui posti in essere, in special modo, fra il 15.10.01 e l'1.10.03, data alla quale il documento, sottoscritto dal Direttore di Filiale, rappresentativo dell'ultimo investimento da lui eseguito esibiva il valore di € 4.648.252,19; in realtà gli investimenti così rappresentati erano puramente fittizi e non corrispondevano all'effettivo acquisto di titoli da parte della banca per conto del correntista; il convenuto giustificò il suo comportamento, sostenendo di essere stato a tal punto intimidito dal CORRENTISTA, da inventare operazioni fasulle pur di assecondare le sue aspirazioni di profitto e sporse querela nei suoi confronti per il reato di estorsione; l'allora Tribunale di Rossano, tuttavia, ha decretato l'archiviazione del procedimento instaurato ai suoi danni, mentre il DIRETTORE DI FILIALE ha patteggiato la pena di € 7.020,00 per avere, con più azioni esecutive della medesima risoluzione criminosa, mediante artifici e raggiri consistiti nel prospettare al CORRENTISTA forme di

Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Dott. Guglielmo Manera, 15 febbraio 2016, n. 51

investimento ad altissimo rendimento e nel predisporre falsi titoli rappresentativi delle citate operazioni bancarie, indotto in errore il cliente, che sottoscriveva i moduli da lui compilati e siglati, consegnandogli somme di denaro, in realtà prelevate dal conto corrente del *deceptus*, così depauperato nel corso degli anni; in data 10.11.03, la banca ha consegnato agli EREDI del CORRENTISTA, ad estinzione dei rapporti fra loro esistenti, assegni circolari per la somma complessiva di € 2.580.492,94, nonostante, a dire degli attori, il loro credito complessivo ammontasse, a quella data, a € 4.922.105,00 (dei quali € 4.648.000,00 da certificato di acquisto pronti contro termine dell'1.10.03, in scadenza il 3.11.03, recante il n. omissis; € 244.571,88, quale saldo del c/c n. omissis, intestato al CORRENTISTA e all'EREDE; € 2.193,36, quale saldo del c/c n. omissis, intestato all'EREDE; € 201,68, quale saldo del c/c n. omissis, intestato a CORRENTISTA; € 27.138,70 per la polizza assicurativa n. omissis, intestata all'EREDE); su tali premesse, gli attori, invocando la responsabilità ex art. 2049 c.c. della banca convenuta per la condotta illecita del suo dipendente, consistita nell'aver *“indotto in errore il correntista circa l'effettivo acquisto di titoli, con improprio utilizzo e distrazione di somme che avrebbero dovuto invece essere destinate a dette operazioni”* (v. pg. 8 della citazione), ha chiesto la condanna solidale di entrambi al pagamento della differenza fra la somma pretesa e quella effettivamente ricevuta, pari a € 2.341.612,16, oltre al pregiudizio morale per le sofferenze indotte *“dal comportamento del direttore, dalle deluse aspettative di incasso e dalle subite indagini per il reato di tentata estorsione”*, quantificati in € 50.000,00 *iure hereditario* e in ulteriori € 25.000,00 *iure proprio* in favore dell'EREDE.

2. Gli attori hanno espressamente azionato la responsabilità extracontrattuale dei convenuti, rappresentando l'esistenza di un illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., in tesi compiuto dal DIRETTORE DI FILIALE nell'espletamento delle sue mansioni di direttore della filiale di Rossano della banca convenuta, rispetto al quale quest'ultima sarebbe pertanto solidalmente obbligata ex art.2049 c.c. (v. pg. 8 della citazione).

Ne consegue che grava sui pretesi danneggiati fornire la dimostrazione sia della condotta perpetrata *non iure* dall'autore dell'illecito, sia del collegamento qualificato di essa con le mansioni lavorative del suo autore, sia del danno patito, sia, infine, del nesso causale fra quest'ultimo e la condotta stessa.

Giova premettere, in proposito, che nessun valore può annettersi, in ordine all'accertamento dei fatti litigiosi, alla citata sentenza di patteggiamento, la quale, non essendo stata pronunciata a seguito di dibattimento, non esplica alcuna efficacia di giudicato in sede civile ex art. 651 c.p.p.

Assume, inoltre, rilievo preliminare, perché destinata a incidere sul panorama probatorio da porre a fondamento della decisione, l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dagli attori nella memoria del 20.07.09, rigettata con ordinanza del 17-20.1.14 e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale (v. pg. 8, laddove si insiste nell'ostensione di *“tutta la documentazione relativa ai rapporti bancari intercorsi a far tempo dal 1997 con il correntista e gli eredi e sino all'estinzione di detti rapporti avvenuta nel 2003”*).

Premesso che tale strumento istruttorio non è attivabile su iniziativa ufficiosa, come invece adombrato dagli attori nel medesimo scritto, ma richiede necessariamente un'istanza di parte, come espressamente sancito al primo comma dell'art. 210 c.p.c., è ulteriormente necessario, per la sua ammissibilità, che detta richiesta sia indispensabile ai fini della decisione, secondo quanto previsto dall'art. 118, c. I, c.p.c., a sua volta richiamato dall'art. 210 cit. Perché tale requisito possa essere positivamente delibato dal giudice, è altresì necessario che l'istanza di esibizione sia riferita a documenti puntualmente indicati, non potendosi apprezzare, in caso contrario, le ragioni che ne impongono l'acquisizione al procedimento.

Ne consegue che una richiesta formulata con riferimento a tutta la documentazione inerente i rapporti contrattuali per i quali è causa non soddisfa l'esigenza di specificità sopra evidenziata,

Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Dott. Guglielmo Manera, 15 febbraio 2016, n. 51

perché non consente di individuare con esattezza le scritture cui la parte vorrebbe accedere né, per conseguenza, di valutarne l'utilità ai fini della decisione (v. Cass., Sez. I, n. 9514/99).

D'altronde, già sono stati prodotti da parte dell'istituto di credito molteplici documenti riferiti ai medesimi rapporti, sicché, in difetto di una puntuale formulazione della richiesta istruttoria, non è dato comprendere quali atti ulteriori mancherebbero al vaglio del Tribunale e per quale ragione non sarebbe possibile prescindere ai fini della decisione.

Ciò è peraltro espressamente sancito dall'art. 94 disp. att. c.p.c. secondo il quale l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione di esso e, ove necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo richiasti della produzione ne siano in possesso.

Pertanto, l'ordinanza istruttoria con la quale la richiesta degli attori è stata rigettata dev'essere in questa sede definitivamente confermata.

3. Nel merito, l'esame della fondatezza della domanda esige in primo luogo l'esatta individuazione dei termini di essa e, in particolare, della condotta attribuita al preteso danneggiante e dei danni che ne sarebbero derivati.

Le doglianze degli attori si incentrano essenzialmente sul predetto documento dell'01.10.03, costituente certificato di acquisto pronti contro termine, in favore dell'erede del correntista per € 4.648.000,00, poiché la banca ha a tale titolo riconosciuto soltanto la minor somma di € 2.302.573,00 e da tale divergenza origina la pretesa azionata in questa sede.

Invero, è pacifico tra le parti che l'acquisto di titoli per € 4.648.252,19, apparentemente esibito dal documento suddetto, non corrisponda ad un'operazione reale e che, pertanto, tali strumenti finanziari non siano mai entrati nel patrimonio del *de cuius*, né dei suoi eredi. La condotta rimproverata al DIRETTORE DI FILIALE, infatti, consiste proprio nell'aver confezionato un documento falso, non rappresentativo degli investimenti effettivamente avvenuti nell'interesse del correntista; correlativamente, il pregiudizio lamentato dagli odierni attori consiste non già in un mancato guadagno, ma in un danno emergente pari alle somme asseritamente consegnate al direttore della filiale, da parte del CORRENTISTA, con l'incarico di eseguire nel suo interesse acquisti sul mercato mobiliare mai perfezionati e in realtà dallo stesso indebitamente incamerate.

Ciò si desume dalla prospettazione dei fatti fornita dagli attori stessi e, in particolare, da più punti dell'atto introduttivo. Si veda, ad esempio, quanto esposto a pg. 4 della citazione, laddove è richiamato il contenuto del capo d'imputazione elevato a carico del DIRETTORE, il quale *“nel predisporre falsi titoli rappresentativi delle citate operazioni bancarie, attraverso l'utilizzo di moduli in uso corrente presso la filiale della stessa banca [avrebbe] indotto in errore il cliente che sottoscriveva i moduli compilati e siglati dall'OMISSIS, in tal modo consegnandogli somme di denaro che, lungi dall'essere interessi provenienti dalle inesistenti operazioni bancarie, erano in realtà prelevate dallo stesso conto corrente dell'omissis, che veniva, così, nel corso degli anni rapidamente eroso”*; a pg 5 della citazione, laddove si rimproverano al convenuto *“fittizi accrediti di interessi che venivano invece prelevati dal c/c n. omissis [...J così incontrollatamente falcidiato”*; alle pagine 7 e 8 della citazione, laddove si lamenta che il DIRETTORE abbia *“indotto in errore il CORRENTISTA circa l'effettivo acquisto di titoli, con improprio utilizzo e distrazione di somme che avrebbero dovuto invece essere destinate a dette operazioni”*.

Il *thema decidendum*, in definitiva, consiste nello stabilire se il convenuto, nella sua qualità di direttore di filiale della Banca (oggi Banca omissis), abbia indebitamente distratto, con l'apparente finalità di impiegarle nell'acquisto di strumenti finanziari e confezionando artatamente falsi documenti rappresentativi di essi, somme di danaro appartenenti ad alcuno degli eredi del correntista e in realtà mai destinate al fine convenuto.

Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Dott. Guglielmo Manera, 15 febbraio 2016, n. 51

3.1. Poiché la falsità del documento datato 01.10.13 e dei precedenti atti analoghi, meglio indicati di seguito, è pacifica tra le parti, occorre stabilire se da ciò sia effettivamente derivato un danno agli attori, nei sensi sopra indicati, e, nel caso di risposta affermativa, di quale portata.

Orbene, il CTU, nominato in corso di causa con lo scopo di ricostruire l'andamento contabile dei rapporti esistiti fra le parti e, in primo luogo, del conto corrente bancario in tesi impoverito per effetto del comportamento serbato dal DIRETTORE, ha escluso la sussistenza di qualsivoglia concreto pregiudizio economico a carico del correntista.

Come detto, le operazioni bancarie oggetto delle doglianze avanzate dagli attori si riferiscono al periodo dal 15.10.01 all'1.10.03. Invero, dall'esame degli atti di causa e di ulteriori documenti acquisiti dall'ausiliario nel corso delle indagini peritali, risulta che in tale arco di tempo siano stati formati n. 20 atti di acquisto "*pronti contro termine*", dettagliatamente indicati alla pagina n. 51 della relazione peritale depositata il 30.6.10, non corrispondenti a operazioni reali, ma frutto di una rappresentazione contabile fittizia e del tutto avulsa dalla realtà, intestati dapprima al CORRENTISTA e quindi all'EREDE. A fronte di tale pacifico dato di fatto, tuttavia, non vi è evidenza del prelievo di danaro da conti correnti del *de cuius* o dei suoi familiari, finalizzato all'acquisto dei suddetti strumenti finanziari e di fatto, invece, indirizzato ad altri fini. Come evidenziato dal CTU, infatti (v. pg. 57 della relazione), "*non risulta corrisposto in relazione a ogni singolo investimento alcun impiego e/o esborso di denaro, atteso che in relazione ad ogni investimento non risulta alcun addebito nel c/c di regolamento*".

Da ciò discende che, sebbene i suddetti documenti di acquisto, sottoscritti in modo illeggibile ma pacificamente formati dal DIRETTORE, siano falsi, ciò non ha depauperato il patrimonio degli attori, poiché tali inesistenti operazioni non hanno comportato alcuno spostamento di ricchezza ai loro danni, ma sono rimaste del tutto fittizie e prive di qualsivoglia addentellato con la realtà.

D'altronde, i pretesi danneggiati non hanno neanche specificamente dedotto con quali esatte dazioni di danaro sia stato nel tempo depauperato il loro patrimonio, mancando da parte loro puntuali allegazioni in ordine alla consistenza, alle modalità (se in contanti o mediante operazioni bancarie) e alla data delle presunte rimesse.

Giova peraltro precisare che il *de cuius*, alla data del 15.10.01, nella quale ebbe inizio la sequela di investimenti fittizi per la quale è causa, non risulta disponesse di liquidità sufficiente all'acquisto apparentemente riportato negli atti di causa. Come rilevato dal CTU sia nella prima relazione (v. pg. 52) sia in quella integrativa, depositata l'11.5.12 (v. pg. 5), infatti, il saldo del conto corrente n. omissis esibiva in quel momento un attivo di € 1.082.058,87, mentre la provvista necessaria all'investimento sarebbe stata pari a € 3.115.718,15. Suggestisce il consulente tecnico di parte attrice che a tale importo gli EREDI del CORRENTISTA avrebbero potuto giungere comunque, sommando alla liquidità giacente sul conto il controvalore dei titoli in quel momento presenti nel loro portafoglio, pari a ulteriori € 1.740.686,00 (v. CTP depositata il 15.11.11). Tuttavia, pur tralasciando il fatto che la somma di tali grandezze sarebbe ugualmente inferiore al necessario, in quanto pari a € 2.822.744,87, comunque insufficienti all'acquisto, non vi è prova né del disinvestimento (o dell'ordine di vendita) dei titoli suddetti né del conseguente raggiungimento di tale livello di liquidità. Il saldo del conto corrente è pure insufficiente per i successivi acquisti, anch'essi fittizi, del 12.11.11 e del 19.12.11, rispettivamente pari a € 3.117.976,98 e ad € 3.131.229,28, poiché, a tali date, esso presentava un saldo di € 865.485,89 e di € 868.386,56, mentre, per gli acquisti successivi, l'apparente titolare è l'EREDE, che non risulta neanche titolare di un dossier titoli presso l'istituto di credito convenuto (v. pg. 5 della relazione integrativa).

Al contrario, va evidenziato che, in occasione delle successive apparenti operazioni di investimento, il saldo fra i titoli – si ribadisce, inesistenti – oggetto di dismissione e quelli - del parti inesistenti – oggetto di acquisto è stato in più occasioni negativo (v.pg. 8 e ss. della relazione integrativo) e che non vi è evidenza di prelievi di danaro atti a coprire la differenza; anche in tali circostanze, pertanto,

Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Dott. Guglielmo Manera, 15 febbraio 2016, n. 51

non si comprende da dove sia originata la provvista in tesi consegnata al DIRETTORE per operare sul mercato mobiliare e da costui, invece, asseritamente impiegata in modo infedele, non essendovi peraltro prova né allegazione in merito a eventuali dazioni di contanti.

Sebbene, infine, il CTU, come lamentato dagli attori nella comparsa conclusionale, abbia utilizzato documenti ulteriori rispetto a quelli presenti in atti, acquisiti presso la banca convenuta, ciò non inficia il risultato delle sue valutazioni. In primo luogo, l'eccezione di nullità avrebbe dovuto essere sollevata dagli attori alla prima occasione utile, ovvero alla udienza del 20.10.10; non essendo ciò avvenuto, tale difesa è inammissibile ex art. 157, c. 2, c.p.c..

In secondo luogo, l'ampliamento della piattaforma probatoria con ulteriori documenti bancari afferenti i rapporti oggetto di causa è stata richiesta proprio dagli attori, anche nella comparsa conclusionale.

Infine, le valutazioni del CTU discendono dalla mancanza di prova circa esborsi degli attori medesimi, che la documentazione da lui esaminata avrebbe potuto tutt'al più concorrere a fornire.

3.1.1. Gli attori, inoltre, sembrano sostenere che il convenuto avrebbe prelevato somme dal conto corrente del loro dante causa, per poi consegnarle a quest'ultimo presentandole come utili derivanti dagli inesistenti investimenti effettuati; da ciò sarebbe derivato un assottigliamento del conto corrente che avrebbe concorso al danno da loro patito (v. pg. 4 della citazione, punto n. 7).

Orbene, anche prescindendo dall'assoluta mancanza di prova in ordine a detti prelievi non autorizzati, non si comprende, già in termini di prospettazione, come la condotta così descritta possa avere "falcidiato", come sostenuto dagli attori, il conto corrente del CORRENTISTA, poiché, se le somme dallo stesso attinte gli sono state poi restituite sotto la parvenza di utili, esse sono comunque rientrate nella sua sfera giuridica e non possono, neanche astrattamente, corrispondere a un suo impoverimento.

Anche sotto tale profilo, la domanda dev'essere dunque rigettata.

3.2. Il consulente di parte attrice sembra inoltre argomentare la responsabilità dei convenuti come derivante da omessa gestione del portafoglio titoli dell'attore (v. pg. 17 della relazione: "la gestione del loro consistente portafoglio titoli era stata abbandonata a se stessa con ulteriori e gravi perdite economiche").

Giova sottolineare, tuttavia, che le ragioni e l'oggetto della domanda, delineati al paragrafo n. 3, sono del tutto diversi da quanto prospettato nel fugace riferimento, sopra riportato, a una possibile *mala gestio* degli investimenti del *de cuius* (o del figlio) da parte dell'istituto di credito.

Come già detto, infatti, gli attori non lamentano l'inadempimento della banca convenuta e, per essa, del suo dipendente, alle obbligazioni derivanti da un mandato né il conseguente pregiudizio connesso alla mancata percezione delle plusvalenze che avrebbero dovuto derivare dall'accresciuto valore dei titoli eventualmente ordinati dall'investitore, ma il danno emergente rappresentato dal depauperamento del conto corrente acceso dal *de cuius* in conseguenza dell'infedele utilizzo di parte delle somme giacenti, in tesi distratte con l'apparenza di effettuare investimenti inesistenti o prelevate per consegnare al correntista utili fittizi, presentati come derivanti da tali investimenti. La diversa prospettazione della domanda adombrata dal CTU, non essendo stata mai versata negli scritti difensivi e non coincidendo, comunque, con la fattispecie concreta tratteggiata nell'atto introduttivo, non può essere esaminata.

In ogni caso, per mera completezza espositiva, giova aggiungere che non sembra configurabile una responsabilità di tale genere in capo ai convenuti, per due ragioni: in primo luogo, perché, come già

Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Dott. Guglielmo Manera, 15 febbraio 2016, n. 51

esposto al paragrafo che precede, gli attori non hanno mai avuto una provvista sufficiente all'acquisto degli strumenti finanziari apparentemente procurati loro dal direttore di banca; in secondo luogo, perché non sono agli atti ordini di vendita dei titoli da loro effettivamente posseduti, in astratto idonei a mutare la composizione del loro portafoglio e rimasti inadempiti da parte della banca.

4. Gli attori hanno inoltre formulato un'ulteriore domanda risarcitoria (v. pg. 8 della citazione, righe 7 – 11), avente a oggetto “*i pregiudizi di ordine morale conseguenti ai reati contestati, per lo stato di sofferenza indotto dalla rilevanza del comportamento del direttore, ancor più aggravato dalle deluse aspettative di incasso e dalle subite indagini per il reato di tentata estorsione [... poi archiviato dal GIP]*” e quantificata in complessivi € 50.000,00 *iure hereditario* e in ulteriori € 25.000,00, per il solo erede, *iure proprio*.

Tale domanda si fonda sulla pretesa rilevanza penale del comportamento attribuito al DIRETTORE, sussunto dalla Procura della Repubblica, nei capi d'imputazione richiamati dai medesimi attori, nei reati di truffa e di falsità in scrittura privata.

Orbene, per quanto il convenuto abbia per tali fatti accettato, come detto, l'applicazione su richiesta della pena di € 7.020,00 di multa, non sono emersi in questa sede, svincolata da ogni effetto di giudicato rispetto alla sentenza penale, elementi tali da ritenere astrattamente integrato il reato di truffa. In particolare, per le ragioni sopra diffusamente esposte, non vi è prova che alcuno degli attori o il loro dante causa abbiano patito un pregiudizio patrimoniale dal comportamento del convenuto.

Quanto al profitto del *decipiens*, costituente anch'esso elemento essenziale del suddetto reato, non è neanche chiaramente dedotto in cosa esso si sia sostanziato; ammesso che gli attori intendano attribuirgli una condotta appropriativa delle somme richieste, non vi è prova, come detto, né che esse gli siano state consegnate, né che egli le abbia utilizzate infedelmente.

Quanto al reato di cui all'art. 485 c.p., è necessario, perché si perfezioni, che dell'atto falso si sia fatto un uso giuridicamente rilevante (v. Cass. Pen., Sez. V, n. 10548/14), suscettibile, cioè, di produrre effetti giuridici nei confronti di terzi (v. Cass. Pen., Sez. V, n. 40913/10). Nel caso di specie, sebbene i suindicati documenti di acquisto di pronti contro termine siano ideologicamente falsi, l'uso fattone dal DIRETTORE nel consegnarli agli EREDI non è connotato nei termini pretesi dalla citata giurisprudenza di legittimità, poiché non vi è prova che sia stato finalizzato al conseguimento di alcun risultato giuridicamente apprezzabile, né tale può considerarsi il preteso arricchimento dell'incolpato, poiché, come detto, non vi è prova che esso si sia verificato.

D'altronde, ove pure fosse stato integrato il reato ex art. 485 cit., l'accesso dei pretesi danneggiati alla tutela risarcitoria in sede civile postula, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., la dimostrazione da parte loro di un effettivo pregiudizio, sia pure di carattere morale, da fornirsi, se non altro, tramite presunzioni. Nel caso di specie, nessun elemento istruttorio è stato addotto in tal senso e la natura del reato contestato, non incidente su attributi della persona, non lascia di per sé presumere un patimento di carattere morale, tanto più che, come detto, gli attori non hanno dimostrato di avere mai posseduto una liquidità sufficiente a effettuare gli investimenti rappresentati dai documenti più volte citati e non potevano, pertanto, nutrire la legittima aspettativa di trarne il guadagno preteso in questa sede.

Infine, quanto alle sofferenze patite dal dante causa degli attori per la sottoposizione a un procedimento penale per estorsione, avviato su denuncia del DIRETTORE e concluso con l'archiviazione, tale esito processuale non implica di per sé il compimento di un reato da parte del querelante, ove non sia dimostrata la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di calunnia. Tale circostanza non è stata nel caso di specie espressamente dedotta, né tanto meno suffragata da prove, sicché, anche sotto tale profilo, la domanda non può essere accolta.

5. Le prove orali richieste dagli attori nella memoria del 20.7.09 non sono ammissibili, perché formulate su capitoli pacifici (nn. 1, 2, 4), generici in ordine alle modalità di costituzione delle provvista necessaria agli investimenti divisati (n. 3) o di per sé irrilevanti (n. 7).

6. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Nei rapporti fra gli attori e il DIRETTORE, che ha pacificamente dato causa, con la creazione di documenti falsi, alle divergenze fra i correntisti e l'istituto di credito in ordine all'effettiva consistenza del loro patrimonio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli EREDI DEL CORRENTISTA nei confronti della BANCA, in persona del l.r.p.t., (oggi BANCA omissis) e del DIRETTORE DI FILIALE, con citazione notificata a mezzo del servizio postale con raccomandate inviate il 29.8.08, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

1. rigetta la domanda;

2. condanna gli attori, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della banca convenuta, liquidate ex d.m. 55/14 (scaglione da € 2.000.000,01 a € 4.000.000,00) in complessivi € 15.600,00 per compensi (dei quali € 3.000,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per la fase introduttiva, € 5.050,00 per la fase istruttoria ed € 5.550,00 per la fase decisoria), oltre il rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute;

3. compensa le spese fra gli attori e il DIRETTORE;

4. pone definitivamente a carico degli attori le spese di CTU, come già liquidate.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

CASTROVILLARI, 11/2/2016.

IL GIUDICE
Guglielmo Manera

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*